



# Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI NORME PER UNA CORRETTA CONVIVENZA UOMO/ANIMALE E STRUMENTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO.**

**Approvato con delibera C.C. n 9 nella seduta del 05 aprile 2018**

## **ART. 1**

### **PROFILI ISTITUZIONALI**

1. Il Comune di Montalto Uffugo, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione esistenti ed in transito sul territorio del Comune quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e ne promuove la tutela, quale strumento finalizzato al rispetto verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
2. Il Comune si adopera, altresì, per diffondere e promuovere le garanzie giuridiche poste a tutela degli animali dalle leggi dello Stato.

## **ART. 2**

### **COMPETENZE DEL SINDACO**

1. Il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà sui cani presenti, stabilmente o temporaneamente, allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Al Sindaco compete, in base alla Legge quadro del 14 Agosto 1991 n. 281, L.R.41/90 e al DCA Regione Calabria n. 67 del 6 Marzo 2018, attualmente vigente, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da affezione, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

## **ART. 3**

### **DEFINIZIONI**

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, qualora non diversamente specificata, si deve intendere riferita ai cani tenuti, a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà presenti nel territorio comunale.
2. Ai fini del presente Regolamento e della normativa vigente in materia si puntualizzano i seguenti concetti definitivi:
  - a) Proprietari e possessori del cane sono da intendersi coloro che di diritto e per tabulas, i primi, e di fatto, attraverso condotte sostanzianti nell'esercizio di un potere/disposizione, i secondi, si prendono cura, rispettivamente, disponendone in modo pieno ed esclusivo e accudendolo e/o custodendolo, del cane con ogni conseguente assunzione di responsabilità
  - b) Per detentore del cane è da intendersi colui che esercita, anche in via sostitutiva, i poteri conferiti e gli obblighi imposti per legge al proprietario o al possessore dell'animale, riconoscendone l'altrui proprietà o possesso.

## **ART. 4**

### **PRESUNZIONE DI POSSESSO**

1. La custodia, la cura, il governo, l'accudimento ed il mantenimento del cane costituiscono, anche singolarmente, indici presuntivi di possesso, se protratti per oltre 7 giorni, con ogni conseguenza in termini di assunzione di responsabilità.
2. La proprietà o il possesso del cane si presume qualora l'animale si trovi in aree di pertinenza privata salvo che l'interessato dia prova che il fatto sia avvenuto per mera tolleranza sulla base di elementi circostanziali, oggettivi e riscontrabili, comunicati per iscritto all'Ente competente entro il termine di cui al precedente comma.

**ART. 5**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti i cani che si trovino o dimorino, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

**ART. 6**  
**DETEZIONE DEI CANI**

1. Il proprietario, il possessore ed il detentore del cane hanno l'obbligo di custodia, governo mantenimento ed iscrizione/microchippatura all'anagrafe canina regionale del cane nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento riguardano non solo proprietari, detentori e possessori ma anche quanti, a vario titolo, sono responsabili della permanenza dei cani sul territorio comunale; in particolare ai sensi del presente regolamento, è definito "badante responsabile" la o le persone fisiche che anche in maniera non costante, mettano a disposizione risorse alimentari ad uno o più cani o provvedano al loro mantenimento così da determinare la loro presenza incontrollata sul territorio comunale. Per conseguenza, Qualora gli organi di vigilanza dovessero riscontrare una dipendenza o un legame, anche parziale, di uno o più cani nei confronti di una persona e/o la frequentazione abituale della proprietà di questa, la persona interessata dovrà qualificarsi come badante responsabile; come tale risponderà della detenzione del cane o dei cani e sarà destinatario degli effetti, tutti, del presente regolamento e delle relative sanzioni.

**ART. 7**  
**COMPORAMENTO NELLE VIE E LUOGHI**  
**APERTI AL PUBBLICO O PRIVATI**

1. I cani di proprietà circolanti nelle strade, piazze ed in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico devono essere condotti a guinzaglio o se liberi devono essere muniti di museruola. Gli animali di indole aggressiva andranno condotti con entrambe i dispositivi.
2. Nelle aree private, nei cortili o in luoghi soggetti a pubblica servitù o passaggio, i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone e agli altri animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. e cioè che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo prova del caso fortuito".
3. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi solidi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste per qualsiasi area pubblica o di pubblico uso (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale ed a fini igienici anche in giardini privati, corti o spiazzi.
5. E' permesso introdurre cani negli esercizi pubblici (bar, ristoranti e locali affini) fatto salvo quando l'esercente ritenga, per validi e comprovati motivi, di vietarne l'accesso con l'esposizione di cartello.
6. Il co 5 del presente articolo non si applica ai cani guida per ipovedenti.
7. I cani a guardia di case o aree di pertinenza delle stesse devono essere tenuti in modo che non possano aggredire o comunque arrecare danno, è fatto obbligo al proprietario o detentore segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

8. I proprietari dei cani devono segnalare con appositi cartelli la loro presenza e devono, inoltre, impedire che nelle ore notturne e di riposo che i medesimi arrechino fastidio alla quiete pubblica entro i limiti dell'ordinamento giuridico vigente in materia.

## **ART.8 COMPETENZE DEI COMUNI**

1. Il Comune, oltre alle competenze previste dalla legge in materia vigente, provvede al censimento, con cadenza, almeno triennale, dei cani presenti sul territorio comunale detenuti dai privati secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

## **ART. 9 CENSIMENTO DEI CANI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Il censimento dei cani presenti sul territorio comunale può essere effettuato, a soli fini statistici e rilevazione presenze, previa comunicazione ed intese con l'ASP veterinaria competente per territorio che vorrà fornire le linee guide e direttive, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche degli animali, associazioni naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo ed al benessere degli animali, iscritte all'Albo Regionale, delle Guardie Zoofile o da altri soggetti debitamente abilitati, a norma di legge, ed autorizzati dall'Autorità Comunale.
2. Al fine di censire la popolazione canina presente nel territorio comunale, le persone incaricate del censimento dovranno provvedere a:
  - a) Compilare apposita scheda, contenente i seguenti elementi: generalità del proprietario, detentore, badante o possessore, numero dei cani posseduti, con indicazione della data o del periodo di acquisizione dichiarata del possesso di ciascun animale, descrizione di ciascun esemplare posseduto o detenuto con indicazione del numero di microchip. In mancanza di microchippatura, previa trasmissione della scheda di rilevamento alla Polizia Locale, verranno avviate le relative procedure, con obbligo per i proprietari, detentori possessori badanti di procedere, entro giorni 30, all'iscrizione all'anagrafe canina c/o Asp veterinaria territorialmente competente, che verrà notiziata in merito.
  - b) Consegnare al proprietario, possessore, detentore badante la scheda di intervento censimento/rilevazione,
  - c) Consegnare le schede di rilevamento/ censimento al Sindaco ed alla Polizia Locale per l'applicazione delle eventuali procedure di competenza.

## **ART. 10 ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA**

1. I proprietari o possessori di cani sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina, come istituita presso il servizio veterinario dell'Asp territorialmente competente, entro 60 giorni dalla nascita o 30 giorni dalla acquisizione del possesso, e possono procedere ad intestarli direttamente.
2. L'identificazione e la registrazione all'anagrafe canina possono essere eseguite presso le sedi competenti dei servizi veterinari ASP o presso medici veterinari l.p. qualora preventivamente autorizzati ASP
3. All'atto della registrazione, al cane verrà applicato il microchip mentre al proprietario /detentore del cane verrà rilasciato il libretto d'identità che dovrà essere esibito, su richiesta alle Autorità richiedenti.
4. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'anagrafe Canina, competente per territorio, oltre alla nascita o all'acquisizione della titolarità, entro 15 giorni con notifica

scritta il verificarsi dei seguenti eventi: cessione definitiva, la scomparsa, il furto, la morte del cane o il trasferimento di residenza che può essere comunicato all'ASP entro 30 giorni.

## **ART. 11 CANE COLLETTIVO**

1. Devono essere iscritti all'anagrafe canina anche i cani collettivi.
2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, zone identificate, quartiere o rione in cui gruppi di persone coordinate dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere.
3. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome di un tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini del presente regolamento e della Legge Regionale in materia.

## **ART.12 CATTURA DEI CANI RANDAGI**

1. Il servizio Veterinario presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente provvede alla cattura dei cani vaganti qualora non sia immediatamente individuabile il possessore o la persona responsabile della custodia.
2. Il cane dovrà essere ricoverato presso la struttura sanitaria indicata dal Comune e con essa convenzionata.
3. Sono considerati vaganti i cani incustoditi rinvenuti sul territorio, in aree pubbliche .
4. Nelle aree private è fatto obbligo ai proprietari delle stesse di segnalare agli organi competenti la presenza eventuale di cani randagi vaganti o ivi introdotti e di prestare consenso all'accesso in tali aree private, da parte degli operatori competenti, onde consentire di procedere alla loro cattura.
5. L'ASP a mezzo del Servizio Veterinario UO territorialmente competente provvede a fare intervenire proprio personale addetto, incaricato e competente per procedere , in via d'urgenza o programmata, a seconda dei casi segnalati e le circostanze accertate dagli organi competenti, nei confronti dei cani di cui necessita la cattura, preordinata alla cura e/o custodia degli animali ed a garantire il loro benessere
6. I cani catturati verranno mantenuti sotto osservazione presso una struttura/canile sanitario all'uopo indicata dal Comune e con esso convenzionata per un periodo di 60 giorni circa. In tale lasso di tempo i cani catturati privi di registrazione, qualificati randagi dall'asp, verranno iscritti all'anagrafe canina sterilizzati, e, pertanto, identificati come di proprietà del Comune in p.l.r.
7. La squadra catturante dell'Asp territorialmente competente all'atto della cattura provvederà a rilasciare, ad incarico del Comune, relativa scheda numerata in cui si attesta data luogo di cattura , razza sesso e descrizione dell'animale catturato, luogo di destinazione per l'osservazione sanitaria . Le schede verranno raccolte e detenute dal Servizio Comunale all'uopo incaricato che provvederà ad istituire apposito registro su cui risulteranno annotati la data ed il luogo di cattura dell'animale randagio, vagante, i dati segnaletici, ed eventualmente le fotografie, dello stesso ed ogni altra comunicazione che l'Asp Veterinaria ed il canile sanitario di accoglienza, prima, ed eventualmente quello rifugio, poi, avranno l'obbligo di comunicare al proprietario, Comune di Montalto Uffugo, quali, a titolo esemplificativo, il numero di microchip, interventi sanitari e di profilassi, data di eventuale cessione , generalità del cessionario o adottante o affidatario..
8. Prima della scadenza del termine di cui al comma 4 i cani possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro 60 giorni.
9. Trascorso il periodo di osservazione i cani catturati possono:

- a) essere riconsegnati al proprietario, possessore detentore qualora questo venga individuato; ai fini della riacquisizione del possesso del cane il padrone deve rimborsare al Comune la quota relativa al mantenimento cura e custodia dell'animale ;
- b) qualora effettivamente randagi privi di proprietario potranno essere ceduti a privati maggiorenni, riscattati da associazioni che lo richiedano, dati in affidamento o, in mancanza
- c) essere destinati al canile rifugio convenzionato con il Comune per il loro ricovero in tali struttura.

### **ART. 13 SANZIONI**

Fatte salve le disposizioni penali in materia di abbandono e maltrattamenti di animali, le violazioni del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie appresso indicate che verranno applicate con le modalità stabilite dalla L. 689/81

1. Chiunque omette di iscrivere all'anagrafe canina un cane di cui sia proprietario, detentore possessore o badante , come sopra specificato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 a Euro 233,00.
2. Chiunque omette di far applicare il microchip entro il terzo mese di vita del cane è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00.
3. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 78,00 a Euro 233,00.
4. Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 250,00  
Chiunque circola su strada marciapiedi ed aree pubbliche o ad uso pubblico accompagnato da un cane e non si adopera alla pulizia e/o rimozione degli escrementi solidi lasciati dal cane sul suolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 500,00
5. Ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non specificata nei commi precedenti dell'art. 13, sarà sanzionata con il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo compreso tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00.

### **ART. 14 ORGANI DI VIGILANZA**

1. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza del presente Regolamento ed all'applicazione delle sanzioni previste gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale del Comune di Montalto Uffugo.

### **ART.15 VALIDITA'**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on line e sul sito istituzionale del Comune.